

SERVIZIO FISCALE

25 Settembre 2020

Alle aziende associate

## **LE AGEVOLAZIONI PER LE IMPRESE APPARTENENTI AI SETTORI TESSILE, MODA E ACCESSORI**

Gentili Associati,

Data l'importanza economica del Made in Italy, nella conversione in legge del Decreto Rilancio hanno trovato posto due misure a sostegno dei settori tessile, moda e accessori. Le imprese appartenenti a questo settore possono fare affidamento su diverse agevolazioni per sostenere la realizzazione dei nuovi campionari e per contrastare gli effetti negativi del lockdown legato all'emergenza sanitaria dei mesi scorsi.

In particolare, l'articolo 48-bis della L. 77/2020 di conversione del D.L. 34/2020 (cd. "Decreto Rilancio") riconosce ai soggetti esercenti attività d'impresa che operano nell'industria del tessile e della moda, calzaturiero e pelletteria (TMA) un credito di imposta pari al 30% del valore delle rimanenze finali di magazzino che eccede la media del medesimo valore registrato nei 3 periodi d'imposta precedenti a quello in corso al 10.03.2020, data di entrata in vigore del Dpcm 9.03.2020 relativo all'emergenza epidemiologica. Si ricorda, a tal fine, che l'articolo 92, comma 1, D.p.r. 917/1986 (Testo unico delle imposte sui redditi) specifica che le variazioni delle rimanenze finali dei beni, rispetto alle esistenze iniziali, concorrono a formare il reddito dell'esercizio. Pertanto, le rimanenze finali sono assunte per un valore non inferiore a quello che risulta raggruppando i beni in categorie omogenee per natura e per valore e attribuendo a ciascun gruppo un valore non inferiore a quello determinato a norma delle disposizioni che seguono.

L'agevolazione opera limitatamente al periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore delle disposizioni di cui al DPCM 9.03.2020, ossia al periodo d'imposta in corso al 10.03.2020.

L'articolo 48-bis, comma 2, chiarisce che, se il beneficiario è obbligato a redigere un bilancio certificato, i controlli sono svolti sulla base dei bilanci. Per le imprese non soggette a revisione legale dei conti e prive di un collegio sindacale, è necessario avvalersi di una certificazione relativa alla consistenza delle rimanenze del magazzino di un revisore legale dei conti o di una società di revisione legale dei conti iscritti. Inoltre, l'articolo 48, comma 3 prescrive che il credito d'imposta sia utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi della disciplina sui versamenti unitari (F24), di cui all'articolo 17, D.Lgs. 9.07.1997, n. 241, nel periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto in esame. Ai sensi del comma 4, con decreto Mise-Mef sono dettati i criteri per la corretta individuazione dei settori economici in cui operano i beneficiari della misura, con le modalità e i criteri di attuazione.

Oltre a questo bonus, le imprese dei citati settori tessile e moda, calzaturiero, occhialeria, orafa, mobile e arredo e della ceramica, possono beneficiare di un credito di imposta pari al 6% per le spese sostenute per la realizzazione dei campionari non destinati alla vendita. Sono ammessi i costi sostenuti, nel periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31.12.2019, per la concezione e realizzazione di nuove collezioni e campionari, che presentino elementi di novità rispetto alle precedenti, dal punto di vista dei tessuti e materiali, della loro combinazione, oppure sul versante dei disegni, forme e colori. La semplice modifica di un colore o di un dettaglio rispetto alla collezione precedente non è considerata una novità.

Concorrono a formare la base di calcolo del credito di imposta le seguenti spese:

- a) personale titolare di rapporto di lavoro subordinato o di lavoro autonomo o altro rapporto diverso dal lavoro subordinato, comprese le prestazioni lavorative degli amministratori o soci, queste ultime fino ad un massimo del 50% del compenso annuo;
- b) quote di ammortamento, i canoni di locazione finanziaria o semplice e le altre spese relative ai beni materiali mobili, nel limite massimo del 30 % delle spese di personale indicate alla lettera a);
- c) contratti stipulati con professionisti o studi professionali o altre imprese aventi ad oggetto il diretto svolgimento delle attività di design e ideazione estetica;
- d) servizi di consulenza e servizi equivalenti, nel limite del 20% delle spese di personale lettera a) ovvero della lettera c);
- e) materiali, forniture e altri prodotti fino ad un massimo del 30% delle spese di personale lettera a) ovvero delle spese per i contratti di cui alla lettera c).

Da ultime, è previsto un contributo a fondo perduto pari al 50% per le start-up che investono nel design e nella creazione, finalizzati a incentivare i giovani talenti del settore del tessile, della moda e degli accessori che valorizzano prodotti Made in Italy di alto contenuto artistico e creativo. L'agevolazione prevista sempre dalla legge di conversione del decreto Rilancio, demanda all'emanazione di un decreto del Mi.Se. l'individuazione delle modalità di attuazione e di erogazione del contributo.

Il Nostro Servizio Economico/Fiscale (Dott. Claudio Zamparelli tel. 342 6379838 [c.zamparelli@confapiemilia.it](mailto:c.zamparelli@confapiemilia.it) e il Dott. Domenico Paradiso 349 6015699 [d.paradiso@confapiemilia.it](mailto:d.paradiso@confapiemilia.it)) è a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.

Cordiali Saluti

Dott. Stefano Bianchi  
Direttore  
Confapi Emilia

